



Articolo 1 - Denominazione e sede

E' stata costituita in Terminillo comune Rieti (Rieti), in data 01/01/1948, con sede pro tempore, in via Dei Villini 33, 02100 Rieti, tel 0746/261121, fax 0746/220791 una Associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Cod. Civile nominata "SCI CLUB TERMINILLO" Associazione Sportiva Dilettantistica", con Codice Fiscale: 80019050576. E' data facoltà al Consiglio Direttivo dell'associazione di poter modificare l'indirizzo della sede legale purché sempre all'interno dello stesso comune.

Articolo 2 - Scopo ed oggetto sociale

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili ed avanzzi di gestione potranno essere destinati esclusivamente:

- allo svolgimento dell'attività statutaria o
- all'incremento del proprio patrimonio.

L'Associazione ha per oggetto sociale l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle seguenti discipline sportive riconosciute dal CONI e/o da Dipartimento per lo Sport, associata alla "FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI" Sci Alpino, Sci Nordico, Snowboard, Sci Fondo Estivo (Skiroll), Sci Di Velocità, Sci D'Erba, Sci Alpinismo, Freestyle, Biathlon, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, attività diverse da quelle principali, ivi compresa l'acquisizione, la conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva, ed attrezzature sportive per la pratica sportiva della disciplina/e sportive praticata/e, nonché punti di ristoro, attività culturali, attività ricreativa in favore dei propri soci, purché secondarie e strumentali rispetto a quest'ultima, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative, si deve avallare prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avallarsi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

• L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi all'osservanza dei principi previsti dallo statuto del CONI (art. 29) e del CIP (art. 33), alle norme e alle direttive del CONI del CIP, ognuno per la propria competenza, nonché agli statuti e al regolamento della





Articolo 3 - Durata
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

- Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
- La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
- In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere confermata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
- L'associazione dovrà tessere alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali è affiliata tutti i propri soci.

Articolo 5 - Diritti dei soci

- Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Per gli associati minorenni, fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di voto è esercitato da un esercente la potestà genitoriale e diviene esercitabile direttamente dall'associato in questione a partire dal giorno di compimento della maggiore età.
- Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
- La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

- I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria;
 - morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

- Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
- L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale.

Articolo 7 - Organi

- Gli organi sociali sono:
- l'assemblea generale dei soci;
 - il presidente;
 - il consiglio direttivo.

Articolo 8 Funzionamento dell'assemblea.

- L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo



- almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative è un atto dovuto da parte del consiglio direttivo;
- almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

- L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le adunanze potranno essere tenute anche in audio-videoconferenza purché sia possibile identificare i partecipanti e sia garantita l'effettiva partecipazione all'Assemblea.
- Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.
- L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio a fungere la medesima funzione.
- Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

- Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto gli associati maggiori e gli esercenti la potestà genitoriale sugli associati minorenni ai sensi dell'art.5 comma 1. Il consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
- Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

- La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le modalità di collegamento per le adunanze convocate anche in audio-videoconferenza.
- L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
- Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione del regolamento dei regolamenti sociali, per la nomina degli



direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

- L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
- L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

- Sono da considerarsi in ogni caso validamente convocate le assemblee, anche in assenza di formale convocazione, in cui siano presenti tutti gli associati, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e nelle quali nessun associato o membro del Consiglio Direttivo si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
- L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

- Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a cinque componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa.
- Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

- Possono ricoprire cariche sociali, con volontaria candidatura, i soli soci regolarmente tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata, in regola con il pagamento.



Articolo 15 - Convocazione direttiva

Articolo 14 - Dimissioni!

quote associative, che siano maggiori, che non ricoprano alcuna carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.



- Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno dell'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 20 - Il rendiconto

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 19 - Il segretario

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 18 - Il Vicepresidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 17 - Il presidente

- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- Sono compiti del consiglio direttivo:

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo.

- quali nessun consigliere si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
- Sono da considerarsi in ogni caso validamente convocati i Consigli, anche in assenza di formale convocazione, in cui siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e nelle quali nessun consigliere si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
 - e sia garantita l'effettiva partecipazione al Consiglio. Nella convocazione del Consiglio devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le modalità di collegamento per le adunanze convocate anche in audio-videoconferenza.
 - Sono da considerarsi in ogni caso validamente convocati i Consigli, anche in assenza di formale convocazione, in cui siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e nelle quali nessun consigliere si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 21 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale e finanziario inizia il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Articolo 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 23 - Sezioni

L'assemblea generale, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata.

Articolo 25 - Scioglimento

- Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale, nella sessione straordinaria, da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
- L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, la nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e sentita l'autorità preposta se prescritto dalle disposizioni in materia, deciderà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
- La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata, Federazione Italiana Sport Invernali, e in subordine le norme del Codice civile.

Il presente statuto è redatto in 8 pagine e 26 articoli.





SCI CLUB TERMINILLO A.S.D.
Comitato Regionale FISI Lazio Sardegna

Via Dei Villini 33 - 02100 Terminillo (RI)
C. F.: 80019050576 - P.IVA: 01066940576 - Cod. FISI - RIO2 - Reg. CONI - N.53567
Tel. 0746-220791 Fax 0746/481440 - Cell. 3384521707
<http://www.sciclubterminillo.it> - Mail: sciclubterminillo@gmail.com
Pec: RIO2@pec.it

AUTOCERTIFICAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto, **SEBASTIANI GINO**, nato/a a Rieti (RI), il 19 Gennaio 1948, codice fiscale: **SBSGNI48A19H282U** in qualità di legale rappresentante dell'ente sportivo dilettantistico "SCI CLUB TERMINILLO ASD", codice fiscale: **80019050576**, con sede in RIETI - TERMINILLO (RI), via Dei Villini N. 33, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per il caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,

DICHIARO

- che l'ente sportivo dilettantistico "SCI CLUB TERMINILLO", è stato costituito in data 01/01/1948.
- che i slo sci club Terminillo, che i soci attuali sono in numero di: 49 (Quarantanove);
- è Affiliato alla Federazione Italiana Sport Invernali e svolge le seguenti discipline sportive riconosciute:
 - Sci Alpino; Sci Nordico; Sci Fondo Estivo (Ski Roll) ; Snowboard; Sci Alpinismo; Sci Velocità.
- Che il consiglio direttivo è così composto:
 - Sebastiani Gino (Presidente).
 - Morelli Fernando (Vice Presidente).
 - De Fellicibus Mara (Segretario).
 - Anselmicchio Sandro (Consigliere).
 - Tarquini Bruno (Consigliere)
- che i dati inseriti nella piattaforma del Registro sono rispondenti alla verità;
- che l'atto costitutivo è: E' stato smarrito ed irreperibile;

Terminillo 30 Aprile 2025

AUTORIZZO

IL PRESIDENTE
Gino Sebastiani



Il Presidente

Gino Sebastiani



Terminillo 30 Aprile 2025

Il trattamento dei dati ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o "Regolamento"), per le finalità di cui all'informativa privacy presente sulla piattaforma delle quali si dichiara di aver preso visione. Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al suddetto Regolamento e al D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili. Mi impegno entro il 31 gennaio di ogni anno di inviare le eventuali modifiche ai dati sopra indicati.